

Avv. Gaetano Biasella
Piazza T. Patini, n.1
67031 Castel di Sangro (AQ)

Avv. Massimo Michelangelo
Via Galileo Galilei, n.2
67039 Sulmona (AQ)

**TRIBUNALE DI SULMONA
GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

**Ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c.
con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c.
in favore del**

dott. Antonio Calabrese, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e
difeso, giusta procura in calce al presente atto **(all.1)**, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avvocati Gaetano Biasella, [REDACTED], e
Massimo Michelangelo, [REDACTED], domiciliato presso lo studio
del primo in Piazza Teofilo Patini, n.1, Castel di Sangro (AQ), con la dichiarazione
espressa che i suddetti difensori intendono ricevere le comunicazioni relative
all'instaurando procedimento rispettivamente ai seguenti numeri di fax o P.E.C.:
Avv. Gaetano Biasella n. 0864845887, avvgaetanobiasella@puntopec.it; Avv.
Massimo Michelangelo avvmassimomichelangelo@puntopec.it, **ricorrente**,

contro

REGIONE ABRUZZO, (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della
Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila, Palazzo Silone,
via Leonardo da Vinci, n.1, **resistente**,

e nei confronti di

- tutti i soggetti alle dipendenze della Giunta Regionale inseriti nell'elenco PEO
Anno 2020 per quanto riguarda la categoria livello economico "D6",
controinteressati;

per

l'annullamento e/o disapplicazione, previa declaratoria di illegittimità

- delle graduatorie definitive PEO Anno 2020 approvate con <Bollettino Ufficiale
Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> **(all.2)** nella parte
contrassegnata come <Allegato "D"> **(all.3)** in cui Calabrese Antonio (matr. 5034) è
inserito in elenco al ventunesimo (21°) posto, con esclusione del medesimo dal
novero dei soggetti aventi diritto a vedersi riconosciuto il superiore livello ec. <D6>;

- della nota datata 15/03/2024 a firma del Dirigente della Regione Abruzzo Marco De Santis (**all.4**) a mezzo della quale la Commissione Paritetica respinge il ricorso interno presentato dal dott. Calabrese Antonio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto.

con condanna

della Regione Abruzzo, previo riesame della posizione del ricorrente, a riconoscere il diritto del medesimo a vedersi definitivamente attribuito, in base alla PEO Anno 2020, il più alto livello economico <D6> e a versare a suo favore tutte le somme così dovutegli, a qualsiasi titolo, come differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire dal 01/01/2018 fino al pensionamento, più l'adeguamento contributivo.

Premesso

In fatto

- che il dott. Antonio Calabrese ha lavorato per la Federazione Regionale Coltivatori Diretti d'Abruzzo dall'11/03/1985 al 31/12/1999 come Divulgatore Agricolo Polivalente - Liv. V° A;
- che dal 01/01/2000 il medesimo veniva assunto dall'A.R.S.S.A. (**all.5**) alle cui dipendenze restava sino al 31/12/2011, quando – soppresso l'ente in parola con la L. n.29/2011 – passava direttamente in organico alla Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, come <Funzionario Esperto Tecnico – Cat. D> (**all.6 e all.7**) secondo il CCNL Regioni e Autonomie Locali, poi CCNL Personale Comparto Funzioni Locali (**all.8**);
- che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Abruzzo, iniziato formalmente il 01/01/2012, terminava per messa in quiescenza il giorno 18/01/2020;
- che sedi di lavoro del ricorrente erano gli uffici regionali U.T.A. di Sulmona e poi, dal 2015, quelli di Castel di Sangro;
- che al momento del pensionamento il ricorrente, inquadrato con la qualifica sopra specificata, aveva raggiunto, per normale progressione, il Livello Economico <D5>;

- che nel corso della propria carriera il dott. Calabrese si dimostrava sempre lavoratore puntuale e diligente, si aggiornava con regolarità, come attesta la documentazione che si allega solo a titolo esemplificativo (**all.9, all.10, all.11**) e non incorreva mai in richiami o sanzioni disciplinari da parte datoriale;
- che con Determina DPB011/156 del 19/04/2023 (**all.12**) seguita dal Bollettino Supplemento del 02-05 maggio 2023 (**all.13**), la Giunta Regionale della Regione Abruzzo indicava - così vi si legge per esteso - una *“selezione per titoli per l’attribuzione al personale dipendente a tempo indeterminato della Giunta Regionale appartenente alle categorie “A”, “B”, “C” e “D” della progressione economica orizzontale (PEO) – Anno 2020”*;
- che il bando indicava i propri presupposti in diversi atti tra cui il Contratto Decentrato Integrativo stipulato in data 19/12/2019 per il triennio 2018-2020; la D.G.R. n.666 del 10/11/2022, nonché nell’accordo raggiunto in sede di Delegazione Trattante del 31/05/2022, con cui le parti concordavano *“all’unanimità di utilizzare i criteri PEO 2019 anche per le Progressioni Economiche Orizzontali Anno 2020”*;
- che la stessa Determina consentiva *“la partecipazione alle selezioni in parola ai dipendenti a tempo indeterminato: a) in attività di servizio presso la Giunta regionale d’Abruzzo nella categoria di appartenenza alla data del 1° gennaio 2020; b) che con riferimento all’anno 2019, abbiano conseguito una valutazione individuale definitiva pari almeno a 71/100; c) che abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità nella posizione economica di appartenenza; [...]”*; veniva inoltre posta la condizione per la quale i candidati non dovevano aver *“subito nell’anno di riferimento o in quello precedente provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto”*;
- che infine era stabilito che la posizione economica progressiva sarebbe stata conferita *“ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria nel limite delle risorse disponibili per categorie calcolate nel rispetto della vigente normativa di riferimento”*;
- che il beneficio economico di cui si tratta avrebbe avuto decorrenza dal 01/01/2018;
- che l’esponente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, presentava la propria domanda, protocollata al n.122937, il 09/06/2023 (**all.14**), concorrendo per la posizione economica D6;

- che infatti il dott. Calabrese poteva senz'altro attestare: a) di essere dipendente della Regione Abruzzo alla data del 01/01/2020; b) di aver conseguito nell'anno 2019 una valutazione individuale pari a 100/100; c) di non essere stato colpito nell'anno di riferimento, né in quello precedente da provvedimenti disciplinari; d) di aver maturato almeno 24 mesi di anzianità nella posizione economica di appartenenza dalla data di decorrenza dell'ultima progressione economica e comunque fino al 31/12/2019;

- che, tuttavia, nel compilare la domanda secondo la prevista procedura informatizzata, il ricorrente, nel quadro "Esperienza maturata nella posizione economica di appartenenza" (pag.3 domanda) dichiarava per mero errore, alla voce "Data inizio validità", la data del 01/01/2012, e non quella del 01/01/2010, giorno effettivo del suo avanzamento in <D5>;

- che a causa di tale svista risultava che la permanenza del dott. Calabrese in <D5> al 31/12/2019 (giorno stabilito dal bando come limite temporale di riferimento), era stata di anni 8 (2012/2019), quando invece gli anni effettivi trascorsi al lavoro in quella specifica posizione fino al 2019 potevano dirsi 10 (2010/2019);

- che invero il ricorrente aveva acquisito la posizione economica <D5> già in data 01/01/2010 (**all.15**), quando si trovava ancora alle dipendenze dell'ARSSA, ente - come già detto - soppresso con Legge n. 29 del 2011 con passaggio dei lavoratori, compreso il nostro assistito, senza soluzione di continuità nei quadri della Regione Abruzzo;

- che presa coscienza dell'errore dopo l'invio della domanda (telematica) e vedendosi escluso dal novero degli aventi diritto alla progressione economica in concorso, come da graduatorie provvisorie di cui alla determinazione n. DPB011/447 del 20/12/2023, il dott. Calabrese, con mail del 09/01/2024 (**all.16**) presentava <richiesta di accesso agli atti> e, con PEC del 15/1/2024, avanzava formale <richiesta di soccorso istruttorio> e riesame (**all.17**);

- che in detta richiesta il ricorrente specificava appunto di aver "riscontrato nella graduatoria allegato D per la cat. D6 della determina in oggetto, la non corretta valutazione dei punteggi riportati nella voce <ESPERIENZA MATURATA NELLA POSIZIONE

ECONOMICA DI APPARTENENZA> di cui alla domanda PEO: Categoria D5 dal 01.01.2010 al 31.12.2019; [...]”;

- che infatti avendo dichiarato 8 anni di permanenza in <D5> l'esponente, per quello specifico requisito, si era visto riconoscere 6,4 punti (0,8 x 8), quando gli sarebbero spettati 8,0 punti (0,8 x 10);

- che ovviamente la richiesta *de qua* si chiudeva con istanza di rettifica del punteggio assegnato;

- che il reclamo era fatto oggetto di esame dalla Commissione Paritetica Mista nominata con DPB011/28 del 2/2/2024 la quale però, invece di accogliere la richiesta del dott. Calabrese in ragione del diritto di ogni candidato a rendere possibile la correzione di semplici errori materiali, pur addivenendo alla riconsiderazione di alcune posizioni con determina del 22/03/2024 (**all.18**), rigettava inaspettatamente la sua domanda (rigetto già indicato in atti come allegato “4”);

- che il motivo del rigetto era così esplicitato dalla Commissione: *“La Commissione in merito al punteggio relativo all'anzianità di servizio nella fascia D5 ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto il punto 9.1 del bando [...] dispone che <I candidati devono dichiarare tutti i requisiti/ titoli che danno punteggio poiché non si procederà a integrazioni d'ufficio, neanche per titoli e/ o requisiti agli atti dell'Amministrazione> [...]”*;

- che a supporto di quanto da essa sostenuto, la Commissione erroneamente richiamava anche *“quanto stabilito con la sentenza del Consiglio di Stato 796/2016, per la quale <il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezzaomissis, di compilare moduli, di presentare documenti”*;

- che in realtà i suddetti motivi, come si dirà meglio più avanti, devono dirsi errati ed infondati, frutto di una applicazione non corretta delle norme di riferimento e di una interpretazione sbagliata della giurisprudenza in materia e quindi non possono essere accettati dal ricorrente che espressamente li impugna e contesta;

- che per effetto del rigetto in parola con la pubblicazione delle graduatorie definitive tramite Bollettino Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024 della Regione Abruzzo e relativi elenchi (in atti già indicati come allegati “2” e “3”) il ricorrente vedeva riconfermato il proprio punteggio di 84,87 e quindi si vedeva escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a godere della progressione PEO 2020;

- che infatti se solo la Commissione avesse accolto l'istanza del ricorrente di correzione della data 01/01/2012 in 01/01/2010 il medesimo avrebbe avuto diritto a 1,6 punti in più di quelli assegnati in base al criterio della anzianità nella posizione di appartenenza, con un punteggio finale complessivo che sarebbe arrivato a 86,47 (84,87 + 1,6) ed un avanzamento in graduatoria di ben 11 posizioni, con conseguente ammissione tra i dipendenti vincitori del concorso;

- che per il dott. Calabrese il suddetto mancato avanzamento in graduatoria e quindi la negata attribuzione della superiore Posizione Economica <D6> a far data dal 01/01/2018, come da Bando, sono provvedimenti illegittimi e risultano causa di ingiusto danno economico, danno da intendersi non solo come differenza tra quanto ha concretamente percepito come Funzionario Esperto <D5> tra il 1/1/2018 ed il 18/1/2020 (data della messa in quiescenza) a titolo di retribuzione, e quanto avrebbe dovuto percepire come Funzionario Esperto <D6> , ma anche riguardo al TFR maturato e già versatogli nonché al trattamento pensionistico, fatte in ogni caso salve ulteriori somme dovute per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie;

- che i suddetti importi, in base a tutte le buste-paga del ricorrente che si producono (all. 19) sono così quantificabili:

A) Differenze Retributive Lorde con rivalutazione – Posizioni D5/D6 (all. 20)

Periodo di riferimento 1/1/2018 (inizio decorrenza PEO) - 18/1/2020 (quiescenza)

a1 - ANNO 2018 (gennaio / dicembre) € 5.525,46

a2 - ANNO 2019 (gennaio / dicembre) € 6.148,14

a3 – ANNO 2020 (solo gennaio) € 480,05

Totale differenze retributive (a1 + a2 + a3)€ 12.153,65

* * *

B) Differenza trattamento di fine rapporto (TFR) - Posizioni D5/D6 (all.21)

Periodo di riferimento 1/1/2018 (inizio decorrenza PEO) - 18/1/2020 (quiescenza)

Totale differenza TFR.....€ 1.719,85

* * *

TOTALE GENERALE (A+B)€ 13.873, 50;

- che per il ricorrente l'ingiusta esclusione dalla PEO 2020 aveva ed ha non trascurabili effetti pregiudizievoli anche sul trattamento previdenziale in essere, con una omessa contribuzione, sempre in punto di differenza tra la Posizione Econ. D5 e la Posizione Econ. D6, così quantificabile:

C) Contributi non versati (all. 22)

c1 – ANNO 2018.....€ 1.560,36

c2 – ANNO 2019.....€ 1.622,57

c3 – ANNO 2020.....€ 127,68

TOTALE GENERALE (c1 + c2 + c3)€ 3.310,62

- che la quantificazione è stata operata sulla base di analitica relazione e prospetto di calcolo a firma della dott.ssa Marina Bianco, consulente del Lavoro e Fiscale con studio in Sulmona alla via E. Montale, relazione che si allega come parte integrante del presente ricorso e che si notifica in uno con esso (**all.23**);

- che ovviamente del danno di cui si tratta così come sopra indicato in tutte le sue voci, il ricorrente intende essere risarcito dalla Regione Abruzzo che, oltre a riconoscergli la superiore Posizione Economica <D6> anche ai fini pensionistici, dovrà appunto versargli le somme sopra indicate;

- che ad oggi null'altro resta da fare al nostro assistito se non adire il competente Magistrato a tutela dei propri diritti ed interessi.

* * *

In diritto

- Sulla giurisdizione in capo al giudice ordinario

Preliminarmente, onde sgomberare il campo da qualsiasi equivoco e prevenire eventuali errate eccezioni, va senz'altro affermata la giurisdizione di questo Tribunale sul ricorso in esame, atteso che il caso di cui si discute attiene all'ipotesi di selezione

per soli candidati <interni>, che comporta progressione cosiddetta orizzontale. Ciò può sostenersi in quanto è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. n. 165 del 2001, sussiste sia per le controversie relative ai concorsi aperti a candidati esterni e ai cd. concorsi misti, sia per i concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra. La giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si attegga come residuale, in quanto relativa ai concorsi per soli candidati "interni" che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale (**ex plurimis: Cass. SS.UU. n.15403 del 15.10.2003; n.18886 del 10.12.2003, n.3948 del 26.02.2004**).

In sintesi, il richiamato indirizzo interpretativo esclude quindi dalla giurisdizione amministrativa la procedura che attenga al semplice passaggio di livello, senza variazioni di area o di categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro poiché tale procedura non integra procedimenti amministrativi, ma atti di gestione del rapporto di lavoro, espressione della capacità di esercizio dei poteri datoriali. Nella fattispecie, il superamento della selezione descritta in premessa da parte del dott. Calabrese e quindi il suo utile inserimento nelle graduatorie definitive per le progressioni economiche orizzontali - Anno 2020, non avrebbe comportato un cambio di "categoria" del medesimo ma solo un avanzamento dalla posizione economica da <D5> a <D6>, con la conseguenza che, non trattandosi di una modifica dello status professionale di tipo qualitativo, sussiste senz'altro la giurisdizione del giudice ordinario.

* * *

- Sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati per:

- a) violazione e/o falsa applicazione dell'art.6 Legge n.241/1990 con riferimento all'obbligo di soccorso istruttorio;**
- b) eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta iniquità;**
- c) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione.**

La vicenda sopra descritta, provata per documenti in tutti i suoi passaggi e quindi di fatto incontestabile, consente di affermare senza tema di essere smentiti che il rifiuto

- da parte della Amministrazione precedente - di ammettere il <soccorso istruttorio> richiesto dal dott. Calabrese, rifiuto giustificato da controparte con il richiamo, non corretto, al punto 9.1 del bando, è assolutamente infondato ed illegittimo, innanzitutto per palese violazione dell'art.6 Legge n.241/90.

Com'è noto, il soccorso istruttorio di cui all'art.6 della Legge n.241/1990 in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo (***ex multis* Consiglio di Stato sez.VI, 18 maggio 2020, n.3148**) non costituisce una facoltà, ma un doveroso "modus procedendi" volto a superare inutili formalismi in nome del principio del "*favor participationis*" e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art.3, Legge n.241/1990, che impone all'Amministrazione di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (**T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 aprile 2014, n.1116**).

Nel caso da noi portato all'attenzione di questo On.le Giudicante il requisito risultava di certo individuabile e andava solo corretto (decorrenza dell'ingresso del Calabrese nella pos. Econ. D5 non dal 01/01/2012 ma dal 01/01/2010).

Invero, chi scrive è ben consapevole che con riferimento ai procedimenti concorsuali il soccorso istruttorio, per giurisprudenza consolidata, deve essere temperato con le esigenze di par condicio ed imparzialità, operandosi una distinzione tra "regolarizzazione documentale" e "integrazione documentale", quest'ultima sussistente ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara a differenza invece, dalla mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi (***ex multis* T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2020, n. 555**). Tuttavia mentre "l'integrazione documentale" non è generalmente

ammessa, non vi sono ostacoli per la “regolarizzazione” (ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, 7 agosto 2017, n.3913).

Quanto poi ai concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art.6 Legge 241/1990 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. **(T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n.1000).**

La giurisprudenza amministrativa ha avuto anche modo di occuparsi del caso dell'errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione. A questo riguardo il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 20 giugno 2019, n.4198, ha precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali deve richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente. Tale dovere di soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, ribadisce il Consiglio di Stato, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ritiene che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. <soccorso istruttorio> è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In tal caso, ragionano i giudici, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).

Non possono che essere condivisi, dunque, i principi giurisprudenziali per cui il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando, come nella specie, si trattava di rettificare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, rappresentando l'errore del partecipante il presupposto per

l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. VI, n.4047 del 24 luglio 2019). Ed invero, va ricordato ancora una volta, conformemente a pacifica giurisprudenza, che l'Amministrazione può invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all'atto della domanda e che, per mero errore di distrazione, o comunque per fatto a lui imputabile, non ha prodotto.

Nella vicenda che ci occupa non si trattava di concedere al Calabrese l'introduzione per la prima volta, con lo strumento del soccorso istruttorio, di un elemento nuovo, come ad esempio un <titolo> non dichiarato, ma evidentemente solo di apportare una correzione ad un dato già fatto oggetto di espressa indicazione (la permanenza nella posizione economica D5) e quindi riesaminare la sua domanda.

E' vero che nella richiesta di riesame inviata via PEC dal ricorrente al Direttore del Dipartimento Risorse si faceva riferimento a più di un motivo per lamentare il non corretto inserimento in graduatoria, ma per ciò che qui interessa e si vuol far valere, intendiamo limitare la nostra contestazione al solo punto in cui il ricorrente dichiarava di aver riscontrato *"nella graduatoria allegato D per la cat. D6 della determina in oggetto la non corretta valutazione dei punteggi riportati nella voce <ESPERIENZA MATURATA NELLA POSIZIONE ECONOMICA DI APPARTENENZA> di cui alla domanda PEO: Categoria D5 dal 01.01.2010 al 31.12.2019; (all. B/1 copie buste paga dic. 2009 gen. 2010)"*.

Dunque solo per errore il ricorrente scriveva 01/01/2012 invece che 01/01/2010. Tutto qui. Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di riesame doveva essere senz'altro accolta e invece, con eccesso di potere, irragionevolezza e manifesta iniquità e con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, detta richiesta veniva respinta.

È bene ribadirlo: in forza dei principi richiamati, nel caso in esame, vertendosi nell'ipotesi di mera irregolarità inessenziale, proprio in ossequio al principio del *favor participationis* nelle procedure selettive, l'amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n.241 del 1990, di integrare la domanda con la precisazione occorrente per superare l'errore di indicazione commesso, secondo un *modus procedendi* non lesivo della *par condicio* dei concorrenti, avuto anche riguardo alle modalità telematiche in base alle quali si è svolta la procedura. Ed invero, come chiarito, il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini il candidato nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati, ma solo di verificare meglio uno dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure, si ribadisce, in maniera inesatta. (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, n.3373/2018).

Sulla base dei richiamati asserti giurisprudenziali è evidente l'illegittimità dell'operato della Regione Abruzzo nei confronti e in danno del dott. Calabrese

Da quanto sopra, discende l'illegittimità degli atti impugnati, di cui si chiede l'annullamento con ogni conseguenza di legge.

* * *

d) Errata e/o falsa applicazione del punto 9.1 del bando di concorso in riferimento al divieto di procedere ad integrazioni d'ufficio.

Ma c'è dell'altro. Controparte ha ritenuto di giustificare il rigetto della domanda di soccorso istruttorio e riesame del dott. Calabrese appellandosi espressamente al divieto fissato dal punto 9.1 del bando di concorso secondo cui: *<I candidati devono dichiarare tutti i requisiti/titoli che danno punteggio poiché non si procederà a integrazioni d'ufficio, neanche per titoli e/o requisiti agli atti dell'Amministrazione> [...]*”.

Ora a noi pare che il suddetto richiamo alla impossibilità di procedere a integrazioni d'ufficio, neanche per titoli e/o requisiti agli atti dell'Amministrazione, se messo in relazione con gli elementi fattuali e concreti del caso di specie, non può che qualificarsi come del tutto errato e inconferente.

E' evidente infatti che il divieto delineato dal punto in questione riguarda (e non potrebbe essere altrimenti data la portata generale e sovraordinata rispetto al Bando

di gara dell'art. 6 Legge n. 241/1990) solo quella attività che abbiamo già visto essere definita come integrazione documentale, mentre non può toccare la cosiddetta regolarizzazione.

Lo ripetiamo, nel caso del Calabrese quella che si chiedeva era una mera attività di regolarizzazione, sempre ammessa e ammissibile, anche per il punto 9.1 del bando che dunque la Regione Abruzzo cita a sproposito.

Non a caso nel punto 9.1 l'estensore del bando fa ricorso all'espressione "*i candidati devono dichiarare*", come a dire che solo in caso di omesse dichiarazioni sarebbe assolutamente impossibile procedere ad integrazioni; di contro quando la dichiarazione c'è risulterebbe ingiusto ed illegittimo impedire eventuali correzioni, che poi è proprio quello che è accaduto al Calabrese, al quale è stato negato di correggere la data 01/01/2012 con 01/01/2010.

Il provvedimento di rigetto richiama pure una sentenza del Consiglio di Stato (Sent. n.796/2016) in cui si legge che *<il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, come nel caso di specie, obblighi di correttezzaomissis, di compilare moduli, di presentare documenti*".

Ebbene, dato comunque per fermo e valido tutto quanto sin qui eccepito e dedotto, se l'intento di controparte era quello di porre l'accento, a suo favore, sul carattere particolare delle cosiddette <procedure comparative e di massa>, anche in questo caso il riferimento non può che dirsi assolutamente errato ed inconferente, oltre che pretestuoso.

Nella vicenda che ci occupa, dato il numero non elevatissimo di partecipanti alla selezione PEO (poche decine e non migliaia come di solito avviene nei concorsi a posti pubblici), non può certo parlarsi di <procedura comparativa e di massa>.

Trattasi quindi di un richiamo del tutto inappropriato, utilizzato alla stregua di una mera formula di stile che però non corrisponde alla realtà dei fatti.

Invero, come si evince dal già citato <allegato D> (in atti come allegato “3”) il numero totale di candidati ricompresi in graduatoria per la posizione a cui aspirava il dott. Calabrese (<D6>) è pari a 45. Ciò spiega lo sconcerto del ricorrente quando si vedeva opporre dalla Regione, a motivo del rigetto della sua domanda di soccorso istruttorio, anche il presunto carattere <massivo> della selezione. A noi pare che di tutto si potrebbe parlare, tranne che di carattere <massivo>.

Peraltro, visti i suddetti numeri, siamo pure convinti che le risorse economiche indicate come già disponibili (€ 250.000,00) per rendere effettiva l'erogazione del beneficio di si tratta, siano sufficienti a far sì che la domanda del dott. Calabrese possa essere accolta senza escludere altri candidati già ammessi.

* * *

Sul soccorso istruttorio e le nuove procedure informatizzate.

Infine una ultima notazione che, visto sempre il caso concreto, ci appare come doverosa e utile a supporto delle ragioni del nostro assistito. Il richiamato onere di consentire la regolarizzazione si impone ancor più intensamente nel caso di procedure che, come quella di cui si tratta, vengono gestite in modalità telematica, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande (mediante file o, ancor più significativamente, form automatizzati), per la loro immediatezza e automaticità, rendono ben più difficile la percezione dell'errore materiale. In effetti, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche mediante digitazione, moltiplica le occasioni di errori materiali e refusi che poi è proprio quello che è accaduto al dott. Calabrese.

In tali evenienze il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e ciò corrisponde al principio giurisprudenzialmente consolidato per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione.

Sicché, anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, l'amministrazione sarà tenuta all'attivazione del soccorso istruttorio e, anzi, dovrà usare maggiore comprensione in relazione eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendano dall'uso del mezzo informatico.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il dott. **Antonio Calabrese**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Giudice adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di rito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

A) *in primis* accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra illustrate, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie definitive PEO 2020, approvate con <Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> e relative Tabelle allegate, con riferimento alla graduatoria della categoria <D6>, in posizione utile per essere inserito nell'elenco dei soggetti vincitori della PEO 2020;

B) di conseguenza condannare la **REGIONE ABRUZZO** (c.f. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila, Palazzo Silone, via Leonardo da Vinci, n.1, ad adottare e porre in essere ogni idoneo provvedimento volto a collocare il ricorrente nelle graduatorie definitive PEO 2020, approvate con <Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo - Supplemento n. 2 del 5 aprile 2024> e relative Tabelle allegate, con riferimento alla graduatoria <D6>, in posizione utile per essere inserito nell'elenco dei soggetti vincitori della PEO 2020 e quindi riconoscergli e attribuirgli in via definitiva il livello economico <D6>;

C) ancora e per l'effetto condannare sempre la **REGIONE ABRUZZO**, per tutte le ragioni meglio illustrate nella parte in premessa del presente atto, a pagare al ricorrente le seguenti somme <lorde> aumentate di rivalutazione e interessi legali

fatte comunque salve tutte le ulteriori somme dovute, per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie: 1) **€ 12.153,65, a titolo di differenze retributive** tra le posizioni D5 e D6 spettantegli in riferimento al periodo 1/1/2018 al 18/1/2020 (data messa in quiescenza); 2) **€ 1.719,85 a titolo di differenza spettantegli sul TFR** maturato in relazione al medesimo periodo; 3) **€ 3.310,62 a titolo di regolarizzazione della posizione contributiva**, ovvero di contributi non versati e spettantegli sempre in riferimento al periodo 1/1/2018 al 18/1/2020, il tutto anche ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico;

D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

* * *

In via istruttoria si chiede l'ammissione ai fini della decisione di tutti i documenti menzionati nella parte in premessa del presente ricorso.

Si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che sia ordinato all'ente resistente di produrre in giudizio la documentazione idonea ai fini di prova di quanto sopra esposto.

Con riserva, ai sensi dell'art. 420/V° e VII° comma c.p.c. di chiedere l'ammissione di mezzi di prova in relazione a quelli eventualmente chiesti da controparte.

Si allegano in copia tutti gli atti ed i documenti indicati nel ricorso, ovvero:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Bollettino Suppl. n. 2 Regione Abruzzo del 5/4/2024;
- 3) Allegato "D" Suppl. n. 2 del 5/4/2024;
- 4) Decisione Commissione Paritetica del 15/3/2024;
- 5) Listino-paga ARSSA dicembre 2019;
- 6) N. 2 certificati di servizio Calabrese Antonio;
- 7) Prospetto INPS continuità contributiva;
- 8) CCNL Funzioni Locali 2018;
- 9) Attestato Ministero Università 15/5/2000;
- 10) Attestato Regione Abruzzo 25/7/2019;
- 11) Attestato Regione Abruzzo 23/9/2019;

- 12) Determina DPB011/156 del 19/4/2023;
- 13) Bollettino Suppl. n. 2 Regione Abruzzo del 5/5/2023;
- 14) Domanda PEO 2020 del 9/6/2023;
- 15) Listino-paga ARSSA gennaio 2010;
- 16) Richiesta accesso agli atti del 9/1/2024;
- 17) Richiesta di soccorso istruttorio e riesame del 15/1/2024;
- 18) Determina liquidazione PEO del 22/3/2024;
- 19) Buste-paga ricorrente periodo 1/1/2018-18/1/2020;
- 20) Prospetto differenze retributive lorde con rivalutazione;
- 21) Prospetto differenza TFR;
- 22) Prospetto ricalcolo contributi;
- 23) Conteggio a firma Dott.ssa Marina Bianco;
- 24) Fattura n.102/2024 e contabile bonifico del 29/05/2024 CTP dott.ssa Bianco.

Con ogni ulteriore salvezza istruttoria

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c., è pari ad € 17.184,12 e che il Contributo Unificato da versare ammonta ad € 118,50.

Castel di Sangro, 30 maggio 2024

f.to digitalmente

Avv. Gaetano Biasella

f.to digitalmente

Avv. Massimo Michelangelo

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione
nei confronti dei litisconsorti**

Il sig. **Antonio CALABRESE**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

Premesso che

Stante l'oggetto del ricorso possono individuarsi quali controinteressati tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 Regione Abruzzo per quanto riguarda la categoria D6;

- in considerazione del numero dei controinteressati e delle particolari difficoltà nella identificazione di costoro, la notifica nei modi tradizionali risulterebbe impossibile;
- sussistono esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando;
- il Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. che la notificazione avvenga con altro mezzo idoneo e che la pubblicazione sul sito internet della Amministrazione intimata appare più idonea a raggiungere lo scopo, essendo seguito da tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 per quanto riguarda la categoria D6, quale principale mezzo di comunicazione ufficiale.

Per quanto sopra il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare ai sensi dell'art.151 c.p.c. la notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti di tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco della PEO 2020 Regione Abruzzo per quanto riguarda la categoria D6 attraverso la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul relativo sito internet della Regione Abruzzo.

Castel di Sangro, 30 maggio 2024

f.to digitalmente

Avv. Gaetano Biasella

f.to digitalmente

Avv. Massimo Michelangelo

Gaetano
Biasella
19.06.2024
11:35:10
GMT+01:00

